

COMUNE DI BOSCOREALE

STATUTO

- Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.145 del 31.10.1991 e pubblicato sul 1° supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.51 del 21.12.1992.
- Integralmente modificato con delibera della Commissione Straordinaria n.102 del 3.05.2001 per adeguarlo ed armonizzarlo al decreto legislativo n.267 del 18.08.2000 e così pubblicato sul supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.45 del 3.09.2001.
- Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.108 del 8.11.2004 per adeguarlo ai principi di cui alla legge 212 del 27.07.2000, in tema di "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente" - aggiunta art.73 bis.
- Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.130 del 23.12.2004 - aggiunta articoli da 72 bis a 72 septis.
- Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale **n.24 del 15.09.2008 e n.30 del 1.10.2008 - sostituzione del comma 1, art.23.**

Titolo I

IL COMUNE DI BOSCOREALE

Art. 1

Autonomia del Comune

Il Comune è l'ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.

Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica.

Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria che svolge nell'ambito del proprio Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività che può essere esercitata dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale.

Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita

amministrativa e sull'attività dell'ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.

Art. 2

Territorio, gonfalone e stemma

Territorio: il Comune di Boscoreale istituito con legge 9.8.806 dal re di Napoli, Giuseppe Napoleone, si estende per Km.11.200 e confina a Nord con Terzigno e Poggiomarino ad ovest con Boscotrecase e Torre Annunziata a sud con Torre Annunziata, Pompei e Scafati e ad est con Scafati.

Stemma: Arma d'azzurro al pino uscente dal terreno erboso con il Vesuvio a due cime, quella di destra fumante, il tutto al naturale, in capo una stella d'oro a cinque punte.

Corona: un cerchio di mura di oro, aperto da quattro porte (tre visibili) uniti da muriccioli d'argento.

Scudo: di forma accartocciata.

Gonfalone: drappo quadrangolare di un metro per due, di colore rosso, sospeso mediante un bilico mobile ad asta ricoperta di velluto dello stesso colore con bullette poste a spirale e terminata in punta da una freccia.

Il drappo riccamente ornato e frangiato è caricato al centro dello stemma del Comune, ornato dalla iscrizione centrata, Comune di Boscoreale.

Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai Vigili Urbani in alta uniforme.

Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Municipale.

Art. 3

Funzioni

Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.

Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.

Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.

Un apposito regolamento disciplina l'attuazione coordinata con lo Stato e la Regione degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.

Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell'anagrafe, dello stato civile, di statistica e

leva militare ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.

Il Comune promuove azioni per favorire le pari opportunità per le donne e per gli uomini.

Il Comune informa la propria attività regolamentare ed amministrativa alle esigenze del più ampio decentramento e della massima cooperazione con altri comuni e con la Provincia di Napoli, nonché con altri Comuni nell'ambito della Comunità Europea.

Art. 3 bis

Statuto comunale

Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.

Le modifiche d'iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio successiva all'esame dell'Organo di controllo.

Lo statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.

Art. 3 ter

Regolamenti e sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni regolamentari

Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d'attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.

Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'Albo Pretorio.

I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

Per le violazioni a disposizione di regolamenti comunali rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge si applicano le disposizioni contenute nell'art.10 della legge n.689/1981, con individuazione del minimo edittale nella somma stabilita del comma 1 dell'articolo e del limite massimo nel decuplo del minimo, come dettato dal comma 2 dell'articolo medesimo.

Art. 3 quater

Albo Pretorio

Nella Sede Municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.

Il Messo Comunale cura la tenuta dell'Albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

Titolo II

Organizzazione del Comune

Art. 4

Organi di Governo

Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta, le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio Comunale, massima espressione della libera determinazione politica e popolare, rappresenta la comunità locale; è dotato di autonomia organizzativa ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo.

Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

La Giunta collabora col Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità sono regolate dalla legge.

Art. 4 bis

Deliberazioni degli Organi Collegiali

Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, qualora venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta e comunque in tutti i casi espressamente previsti dal Regolamento di funzionamento del Consiglio e degli altri Organi Collegiali.

L'istruttoria delle proposte di deliberazione avviene a cura dei responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata

dal Segretario Generale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio e degli altri Organi Collegiali.

Il Segretario Generale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito, in via temporanea, rispettivamente dal Vice Segretario ovvero dal Consigliere o dall'Assessore di più giovane età designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco, a seconda che trattasi di deliberazioni del Consiglio Comunale o di Giunta Comunale.

I verbali delle sedute sono firmati dal Segretario Generale e rispettivamente, dal Presidente del Consiglio Comunale per il Consiglio e dal Sindaco per la Giunta.

Art. 5

Elezione, composizione e durata del Consiglio

Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da un numero di consiglieri pari a quello stabilito dalla legge.

L'elezione del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.

I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

Art. 6

Adunanze del Consiglio

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

Il Consiglio si riunisce con l'intervento almeno della metà dei consiglieri assegnati.

Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.

Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta

dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.

Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.

Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

Art. 7

Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.

Il regolamento disciplina, altresì, l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:

- a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
- b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
- c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
- d) le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- e) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;
- f) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale può prevedere l'istituzione di un ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, disciplinandone le modalità di costituzione, la composizione e l'organizzazione.

Al Consiglio è assicurata dal regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità d'impiego.

Il regolamento assicura le risorse necessarie al funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 8

I Consiglieri

I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni

senza vincolo di mandato.

Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.

I Consiglieri hanno, altresì, diritto di informativa sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Le interrogazioni e le interpellanze sono discusse in seno alle Commissioni Consiliari secondo le norme del regolamento.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.

Il Consigliere Comunale è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

L'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo è disciplinato dal regolamento e non deve comportare oneri di qualsiasi natura a carico del Consigliere Comunale.

E' Consigliere Anziano il candidato al Consiglio Comunale che ha ottenuto la maggiore cifra individuale.

In caso di parità è Consigliere il più anziano di età.

Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

L'indennità di presenza spettante al Consigliere Comunale in ragione dell'attività svolta, può essere trasformata, a richiesta dell'interessato, in una indennità di funzione, la cui misura è determinata dal Consiglio Comunale entro i limiti previsti dalla legge.

Il regolamento del Consiglio Comunale e degli altri Organi Collegiali disciplina gli aspetti procedurali della trasformazione dell'indennità di presenza in indennità di funzione e delle applicazioni delle detrazioni nei casi di assenza non giustificata alle sedute degli Organi Collegiali.

Art. 9

Prerogative delle minoranze consiliari

Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.

Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.

Art. 10

Prima seduta del Consiglio

La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.

E' presieduta dal Consigliere Anziano o - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo, che ha conseguito, cioè, la seconda od ulteriore maggiore cifra individuale.

Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco ed all'elezione del Presidente e del Vicepresidente.

Il Presidente entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni.

La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 11

Presidenza del Consiglio

Il Consiglio Comunale ha un Presidente ed un Vicepresidente eletti tra i propri membri, con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti il consesso.

Non possono essere eletti il Sindaco e i candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri in conseguenza dell'esito della consultazione elettorale.

Qualora dopo il secondo scrutinio nessun Consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti.

Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà al ballottaggio tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità entrano in ballottaggio il Consigliere o i Consiglieri più anziani di età.

Risulterà eletto il Consigliere che avrà conseguito il maggior numero di voti.

E' facoltà del Consiglio aggiornare la seduta per il ballottaggio al giorno successivo.

Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi; possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.

La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio.

Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le modalità previste ai precedenti commi.

Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

Al Presidente e al Vicepresidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune, che non competa loro per effetto della carica rivestita.

Art. 12

Attribuzioni del Presidente del Consiglio

Il Presidente del Consiglio:

- a) rappresenta il Consiglio Comunale;
- b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
- d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
- e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
- f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
- g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
- h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, nel rispetto dei termini e delle modalità fissate nel regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
- i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.

Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art. 13

Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente

Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta – sentita la Giunta - al Consiglio Comunale per l'approvazione entro centoventi giorni dall'insediamento dello stesso.

Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale, i quali hanno il diritto di intervenire nella definizione delle stesse, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti con le modalità indicate nel Regolamento del Consiglio Comunale. Tale documento è approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.

Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico - amministrativo del Consiglio.

Fatte salve le eventuali competenze delle Commissioni Consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, ove lo richieda almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

Art. 14

Competenze del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:

a) atti normativi:

- Statuto dell'Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni;
- regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell'esercizio della propria potestà regolamentare;

b) atti di programmazione:

- programmi;
- piani finanziari;
- relazioni revisionali e programmatiche;
- piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione;
- eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie;
- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- ratifiche di variazione di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge;
- conti consuntivi;

c) atti di decentramento:

- tutti gli atti necessari all'istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini;

d) atti relativi al personale:

- atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle dotazioni organiche e per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- autorizzazione alla polizia municipale a portare armi;
- atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri Enti;
- convenzioni tra Comune e Provincia;
- accordi di programma;
- costituzione e modificazione di tutte le forme associative tra enti locali;

e) atti relativi a spese pluriennali:

- tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

f) atti relativi ad acquisti, alienazioni d'immobili, permuta, concessioni ed appalti:

- acquisti, permuta ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio;
- appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del

consiglio;

- g) **atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza:**
- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - assunzione diretta di pubblici servizi;
 - costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria;
 - concessioni di pubblici servizi;
 - affidamento di servizi o attività mediante convenzione;
- h) **atti relativi alla disciplina dei tributi:**
- atti di istituzione di tributi e tariffe, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge;
 - disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici;
 - modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta;
- i) **accensione di mutui e prestiti obbligazionari:**
- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del consiglio;
 - emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione;
 - emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione;
 - ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario;
- l. **atti di nomina:**
- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni;
 - nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - nomina d'ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari;
 - nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta;
- m. **atti elettorali e politico – amministrativi:**
- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti;
 - surrogazione dei consiglieri;
 - approvazione delle linee programmatiche di governo dell'Ente;
 - approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia;
 - nomina della commissione elettorale comunale;
 - esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno;
- n. ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico – amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti precedenti non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio, a pena di decadenza, nei sessanta giorni successivi.

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti

Il Consiglio Comunale per l'esercizio delle proprie funzioni si articola in commissioni consiliari permanenti.

Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni.

I lavori delle Commissioni consiliari non sono pubblici.

Le Commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.

Le Commissioni consiliari permanenti nell'ambito delle materie di rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.

Esse esercitano, altresì, il controllo politico – amministrativo sull'andamento delle Aziende speciali, delle Istituzioni, delle società di capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.

Le Commissioni consiliari permanenti possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, i responsabili degli uffici e servizi ed il Segretario, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.

Le Commissioni consiliari competenti per materia, nell'esercizio di tali poteri, provvedono all'esame e alla discussione di interrogazioni ed interpellanze.

Le Commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere con le modalità previste dal regolamento l'approvazione da parte del Consiglio di atti d'indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti.

Il Sindaco, gli Assessori ed i responsabili degli uffici e dei servizi possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.

Le Commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.

Alle richieste delle Commissioni consiliari non può essere opposto il segreto d'ufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuate nel regolamento.

Art. 16

Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

Il Consiglio può istituire – con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti – Commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria

all'espletamento del mandato.

I lavori delle Commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.

I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della commissione.

E' in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della Commissione.

La relazione della Commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.

Art. 17

Costituzione Gruppi consiliari e conferenza dei Capi Gruppo

Entro 5 giorni dalla prima seduta del Consiglio sono costituiti i Gruppi Consiliari.

Il Consigliere o i Consiglieri eletti in una stessa lista hanno diritto a formare un gruppo consiliare.

Ciascun gruppo si costituisce depositando presso la Segreteria Generale l'elenco dei propri componenti, sottoscritto dal presidente del gruppo, o in mancanza dal Consigliere anziano, per cifra elettorale, del gruppo stesso e da tutti i componenti il gruppo.

Il Consigliere che intende appartenere a gruppo diverso da quello della lista nella quale è stato eletto, deve darne comunicazione al Sindaco che provvederà a darne comunicazione al Consiglio Comunale, allegando dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.

I Consiglieri che non fanno parte di gruppi espressi dalle liste rappresentate in Consiglio possono formare un gruppo misto solo se in numero superiore o pari a due.

E' istituita quale Commissione consiliare permanente la conferenza dei capi gruppo. Essa ha il compito di determinare, su iniziativa del Presidente del Consiglio, le convocazioni del Consiglio e di disciplinare l'ordine dei lavori delle sedute consiliari.

La conferenza dei capi gruppo espleta anche l'esame preparatorio di quelle proposte di deliberazioni del Consiglio che ad essa vengono rimesse dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco.

Quando la conferenza dei capi gruppo espleta l'esame preparatorio di proposta di deliberazioni, esprime sulle stesse parere obbligatorio non vincolante.

La conferenza dei capi gruppo procede alla assegnazione dei Consiglieri alle singole Commissioni consiliari e svolge ogni altra attività ad essa demandata dalla legge, dallo statuto, dal regolamento.

Art. 18

Il Sindaco

Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.

Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.

Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.

Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.

Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del presidente, pronunciando la seguente formula: **“Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti cittadini”**.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 19

Competenze del Sindaco

Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.

Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza.

Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

Il Sindaco nomina il Segretario Generale scegliendolo dall'apposito Albo e può

conferire le funzioni di Direttore Generale allo stesso o ad altro soggetto esterno, e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Sindaco indice i referendum comunali.

Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.

Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

Art. 20

Il Vicesindaco

Il Vicesindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Art. 21

Deleghe ed incarichi

Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

L'atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.

Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.

Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 22

Cessazione dalla carica di Sindaco

L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vicesindaco.

Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio, il quale ha l'obbligo di riunire il Consiglio entro i successivi dieci giorni.

Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Di tale evenienza il Segretario Generale del Comune dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.

Art. 23⁽¹⁾

Composizione della Giunta

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori fino ad un massimo di sette componenti, compreso il Vicesindaco

Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.

La carica di Assessore e' incompatibile con quella di Consigliere Comunale.

In caso di nomina, il Consigliere cessa dalla carica all'atto dell'accettazione e al suo posto subentra il primo dei non eletti.

Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge,

gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni ed interni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò compete loro per effetto della carica rivestita.

La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.

Hanno diritto, allo stesso modo dei Consiglieri comunali, di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

⁽¹⁾ Comma 1 così modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n.24 del 15/09/2008 e n.30 dell'1/10/2008.

Art. 24

Funzionamento della Giunta

Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

Tutte le proposte di deliberazioni sottoposte alla Giunta devono essere corredate dai pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché dell'attestazione della relativa copertura finanziaria rispettivamente del settore interessato e del responsabile di ragioneria..

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.

Art. 25

Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e per

l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in materia di organizzazione e di personale.

Art. 26

Revoca degli Assessori

Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

Art. 27

Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

Art. 28

Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

È fatto, altresì, divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

Tutti gli amministratori hanno, altresì, l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazioni ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

Titolo III

L'organizzazione amministrativa

Art. 29

Ordinamento degli uffici e dei servizi

L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale.

I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore Generale ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congiuntamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

La struttura organizzativa si articola in servizi operativi aggregati, secondo criteri di omogeneità, in settori, così come disposto dall'apposito regolamento, in modo da

conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell'incarico.

Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra di vari settori di attività dell'ente.

Art. 30

Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale determina nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Nell'esercizio di tale attribuzione in particolare il Consiglio Comunale provvede a:

- a) definire le linee essenziali dell'organizzazione dell'ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico-amministrativo;
- b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;
- c) fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto;
- d) definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dell'attività degli uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco e degli Assessori, ove istituiti, per l'esercizio della funzione di indirizzo e controllo, con l'attività degli organismi preposti al controllo di gestione e la generale funzione di indirizzo e controllo spettante al Consiglio stesso.

Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell'Amministrazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio entro centoventi giorni dal suo insediamento.

Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.

Art. 31

Incarichi ed indirizzi di gestione

Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili dei settori.

Stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi responsabili, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione,

indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni dirigenziali.

Il Sindaco definisce ed attribuisce con provvedimento motivato gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Gli incarichi sono conferiti a personale di adeguata qualifica secondo criteri di competenza professionale ed in relazione agli obiettivi del programma dell'amministrazione.

Nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea, comunque non superiore a quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.

Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il responsabile interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

Gli atti dei responsabili dei settori non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.

È in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del responsabile di settore inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l'incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia nell'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei settori per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

Art. 32

Il Segretario Generale

Il Comune ha un Segretario Generale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente.

Il Segretario comunale sovrintende, in assenza del Direttore Generale, allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale, cui compete il coordinamento complessivo della struttura ed al quale rispondono i responsabili nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, le attribuzioni del Segretario saranno

disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

Il Segretario, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

Art. 33

Il Vicesegretario

Il Comune ha un Vicesegretario che svolge funzioni vicarie del Segretario Generale e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento. Collabora, altresì, con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative.

Il Vicesegretario può essere chiamato a prendere parte, quale collaboratore del Segretario, alle sedute della Giunta e del Consiglio.

Art. 34

Il Direttore Generale

Può essere conferito l'incarico di direzione della struttura operativa dell'ente al Segretario Generale oppure a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

Il regolamento disciplina le modalità di nomina del Direttore, gli eventuali ulteriori requisiti richiesti in aggiunta a quelli previsti per i dirigenti esterni, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e quant'altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del segretario generale, dei dirigenti e, ove istituito, dell'ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione. Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'ente.

A tal fine il Direttore:

- a) collabora con l'amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;
- b) predispone, d'intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;
- c) verifica, nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;
- d) sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei dirigenti, attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze dei responsabili di settore;
- e) definisce i criteri per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative;

- f) acquisisce gli elementi ed esprime il proprio motivato parere ai fini della valutazione dell'attività dei responsabili;
- g) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Al Segretario Generale, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, compete un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell'incarico, anche in base alla disciplina contrattuale (nazionale e decentrata) di categoria.

Art. 35

Gestione amministrativa

I responsabili di settore sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono. A tal fine ai responsabili sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.

Nell'ambito dei settori cui sono preposti, ed a titolo esemplificativo, rinviando a quanto più dettagliatamente previsto nel Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, i responsabili in particolare:

- a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;
- b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
- c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;
- d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione;
- e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;
- f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal Sindaco;
- g) promuovono e resistono alle liti, adottando allo scopo apposita determinazione, con la quale assegnano l'incarico al patrocinatore dell'Ente. La Giunta può

formulare indirizzi di natura generale, o in base a specifiche materie da trattare, rivolti ai responsabili per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali o per definire i criteri direttivi nell'esercizio della competenza di assegnazione dell'incarico al patrocinatore dell'Ente;

Sono di competenza dei responsabili dei settori gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.

Fermo restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i responsabili nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

Art. 36

Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei responsabili di settore

Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai responsabili di settore, nelle materie rientranti nelle strutture di cui hanno la direzione:

- a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
- b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.

Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai funzionari dell'ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

Art. 37

Le determinazioni ed i decreti

Gli atti dei responsabili dei settori non diversamente disciplinati da altre disposizioni, assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti".

Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.

A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile, entro cinque giorni.. Entro i successivi 10 giorni sono pubblicati all'Albo Pretorio per dieci giorni e depositati in copia presso la segreteria comunale.

Tutti gli atti del Sindaco e dei responsabili dei settori sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

TITOLO IV

Ordinamento dei servizi pubblici: criteri generali e finalità

Art. 38

Il Comune organizza e gestisce i servizi pubblici al fine di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico e civile.

I servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e con le loro finalità, sono gestiti con criteri imprenditoriali mediante le strutture e nelle forme che assicurino il più alto livello di efficacia, efficienza ed economicità e che garantiscano in ogni caso la separazione tra compiti politici e gestionali.

Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme :

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costruire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di società per azioni, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 39

L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.

L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotata di autonomia gestionale.

Organi dell'azienda e dell'istituzione di cui ai comma precedenti sono :

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

Art. 40

Il Consiglio di Amministrazione e il presidente dell'azienda e dell'istituzione di cui al precedente articolo, sono eletti con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

La deliberazione di cui al comma precedente deve contenere l'indicazione analitica dei mezzi, materiali e non, occorrenti per lo svolgimento dei compiti assegnati all'azienda o all'istituzione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione dell'azienda o dell'istituzione devono essere in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti con voto limitato.

Possono far parte del Consiglio di Amministrazione dell'azienda o dell'istituzione anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia costituito da tre componenti.

La delibera di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'azienda o dell'istituzione non facenti parte del Consiglio Comunale deve essere motivata esclusivamente in relazione all'esigenza di avvalersi di professionalità specializzate per i fini da perseguire.

Salvo la facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo, il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti solo tra i consiglieri comunali che non siano assessori, né muniti di deleghe sindacali, che non ricoprono altri incarichi di amministrazione o presidenti presso altre aziende ed istituzioni.

Art. 41

Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda e dell'istituzione si riunisce per la prima volta su convocazione del Sindaco entro e non oltre trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare della propria elezione e successivamente su convocazione del presidente.

Art. 42

Entro e non oltre 30 giorni dalla data della prima convocazione di cui all'articolo precedente, il Consiglio di Amministrazione dell'azienda e dell'istituzione, delibera il programma di attività da proporre al Consiglio Comunale per l'approvazione.

La delibera di cui al comma precedente è trasmessa entro tre giorni al Sindaco il quale convoca il Consiglio Comunale perché lo stesso possa deliberarne l'approvazione apportando, contestualmente, le modifiche e le integrazioni eventualmente ritenute necessarie, nel termine perentorio dei successivi trenta giorni.

Art. 43

Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda di cui all'art.40 delibera lo statuto entro e non oltre quattro mesi dalla deliberazione di nomina adottata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art.41 del presente statuto.

Lo Statuto di cui al comma precedente è trasmesso entro dieci giorni al Sindaco che lo sottopone, nel termine perentorio dei successivi trenta giorni, all'approvazione del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale, nel termine perentorio di trenta giorni di cui al precedente comma, approva lo statuto dell'azienda, apportando contestualmente le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie.

Art. 44

Il Direttore è nominato secondo le norme dello statuto o regolamento dell'azienda che può prevedere la nomina di un vicedirettore.

Il Consiglio Comunale adotta la delibera di nomina del Direttore dell'azienda e dell'istituzione di cui al comma precedente, entro e non oltre novanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui all'art.41 del presente statuto.

Art. 45

Il direttore dell'azienda e dell'istituzione di cui all'art.40 si avvale di un ufficio di segretariato cui è preposto un dipendente comunale scelto con i criteri e le modalità di cui all'art.32 del presente statuto.

Il Sindaco adotta la delibera di nomina del dirigente dell'ufficio di segretariato di cui al comma precedente.

Art. 46

L'azienda e l'istituzione di cui all'art.40 si avvalgono, per lo svolgimento della propria attività, prevalentemente di dipendenti del Comune.

Ai fini di cui al comma precedente il Consiglio di Amministrazione dell'azienda e dell'istituzione, contestualmente alla delibera concernente il programma di attività di cui all'art.42 del presente statuto, delibera il contingente numerico di personale occorrente per i propri fini, articolato per livelli e profili professionali.

La delibera di cui al comma precedente trasmessa entro tre giorni al Sindaco, il quale acquisito nel termine perentorio dei successivi venti giorni il parere delle organizzazioni sindacali e della conferenza dei dirigenti dei servizi e degli uffici comunali, convoca la giunta perchè la stessa possa deliberare la proposta di assegnazione del personale comunale all'azienda e all'istituzione nel termine perentorio dei successivi dieci giorni.

Art. 47

Il direttore dell'azienda e dell'istituzione di cui all' art.40 del presente statuto :

- a) coordina l'attività dei dirigenti e sovrintende, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, allo svolgimento delle loro funzioni;
- b) cura l'attuazione dei provvedimenti;
- c) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede ai relativi atti esecutivi;
- d) partecipa, con funzioni di segretario, alle riunioni del predetto consesso.

Su ogni proposta di deliberazione, sottoposta al Consiglio di Amministrazione, deve essere richiesto il parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di ragioneria dell'azienda o dell'istituzione, nonché del direttore sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione. In carenza di funzionari responsabili di servizi, il parere è espresso dal Direttore, in relazione alle sue competenze.

I soggetti di cui al comma precedente rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Il direttore è responsabile, unitamente ai funzionari preposti ai servizi interessati, degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 48

Presso ciascuna azienda e istituzione di cui al precedente art.40 è istituita la conferenza dei dirigenti dei relativi servizi e uffici, con gli stessi compiti e poteri attribuiti alla Conferenza dei Responsabili dei Settori comunali.

Art. 49

Alle aziende e istituzioni di cui al precedente art.40 si applicano le disposizioni di cui all'art.36 del presente Statuto.

Il presidente dell'azienda e dell'istituzione di cui all'art.40 del presente Statuto convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti. Il Presidente dell'azienda ha, inoltre, la rappresentanza legale della stessa.

Art. 50

Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda e istituzione, di cui all'art.40 precedente, compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, della Giunta Comunale e del Presidente, Direttore e funzionari dirigenti dell'azienda o dell'istituzione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva per i seguenti atti di amministrazione:

- a) propone i programmi di attività, i piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- b) propone l'adozione di atti in materia di fabbisogno di personale;
- c) predispone i conti consuntivi;
- d) delibera nell'ambito dei programmi di attività, in materia di immobili e di somministrazione e fornitura di beni e servizi;
- e) formula proposte in materia di acquisti e di alienazione immobiliare e relative permutate;
- f) delibera, nell'ambito dei programmi di attività, approvati dal Consiglio Comunale in materia di appalti e concessioni;
- g) attua gli indirizzi generali deliberati dal Consiglio Comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del predetto consesso;
- h) delibera in materia di relazione semestrale al Consiglio Comunale sulla propria attività e sulla situazione generale, sotto il profilo funzionale, economico e finanziario, dell'azienda e dell'istituzione;
- i) relativamente alla sola azienda delibera in materia di Statuto e Regolamenti;
- j) formula proposte in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 51

Gli atti di amministrazione indicati nel precedente articolo sotto le lettere a), b), c), e), h), i), nonché gli atti propositivi e di impulso indicati sotto la lettera g) dello stesso articolo, sono sottoposti al Consiglio Comunale per i provvedimenti di competenza .

Ai fini di cui al comma precedente si applicano le disposizioni indicate nell'art.43, comma 2, per gli atti di cui alla lettera a), nell'art.44 , commi 2 e 3 , per gli atti di cui alla lette i) e nell'art.47, commi 3 e 4 per gli atti di cui alla lettera b).

Gli atti di cui alle lettere c), e) ed h), nonché gli atti propositivi e di impulso di cui alla lettera g) dell'art.51 vengono trasmessi, entro 10 giorni, a cura del Presidente, al Sindaco il quale convoca il Consiglio Comunale nel termine perentorio dei successivi trenta giorni, perché adottati i provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 52

Tutti gli atti di amministrazione adottati dal Consiglio di Amministrazione di cui all'art.40 del presente Statuto, devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori del Comune per quanto di competenza.

In particolare, il Collegio dei Revisori, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione delle istituzioni, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale per i provvedimenti di competenza.

Il Consiglio Comunale può annullare gli atti delle istituzioni ritenute in contrasto con il quadro normativo di riferimento delle stesse.

Lo Statuto delle aziende di cui all'art.40 del presente Statuto prevede forme autonome di verifica della gestione, nonché un apposito organo di revisione al quale devono essere trasmessi tutti gli atti di amministrazione del Consiglio di Amministrazione.

L'organo di revisione di cui al comma precedente, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'azienda, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale per i provvedimenti di conseguenza.

Art. 53

Al presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'azienda e dell'istituzione di cui all'art.40 del presente Statuto compete un'indennità di carica da determinarsi con deliberazione del Consiglio Comunale in misura non superiore a quella prevista dalla normativa vigente, rispettivamente per il Sindaco e per l'Assessore del Comune.

Art. 54

Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione dell'azienda e dell'istituzione, di cui all'art.40 del presente Statuto, cessano dalla carica in caso di approvazione, da parte del Consiglio Comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

La mozione di cui al comma precedente deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri comunali, può essere proposta nei confronti dell'intero Consiglio di Amministrazione dell'azienda o dell'istituzione e deve contenere la proposta di nuove

linee politico – amministrative, di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

La mozione di cui ai commi precedenti deve essere discussa non prima di cinque giorni e non oltre i dieci giorni dalla sua presentazione al Sindaco e la sua eventuale approvazione, che comunque non può intervenire oltre il predetto periodo di tempo, comporta la proclamazione dei nuovi organi elettivi dell'azienda e dell'istituzione.

Art. 55

Il Presidente o i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione dell'azienda o dell'istituzione, di cui all'art.40, possono essere revocati dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco sentita la Conferenza dei Capigruppo.

La proposta di cui al comma precedente deve essere adeguatamente motivata con riferimento a questioni attinenti alla gestione dell'azienda o dell'istituzione.

Alla sostituzione dell'amministratore revocato, ai sensi del primo comma, provvede il Consiglio Comunale, nella stessa seduta su proposta del Sindaco.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa dei soggetti indicati al primo comma.

Le dimissioni di oltre la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano la decadenza, oltre che del Consiglio d'Amministrazione stesso, anche del Presidente dell'azienda o dell'istituzione. In tal caso il Consiglio Comunale, contestualmente all'accettazione delle dimissioni, elegge i nuovi organi con le modalità indicate all'art.41 del presente Statuto.

Art. 56

L'azienda e l'istituzione di cui all'art.40 del presente Statuto informano la loro attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Nell'ambito della legge e del presente Statuto, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

Il Comune conferisce il capitale di dotazione con deliberazione del Consiglio Comunale che determina, altresì, le finalità e gli indirizzi delle aziende e delle istituzioni di cui al primo comma, esercita la vigilanza sulle stesse, verifica i risultati delle relative gestioni e delibera la copertura degli eventuali costi sociali.

Costituiscono parametri di riferimento della legittimità degli atti delle aziende e delle istituzioni anche le finalità e gli indirizzi determinati dal Consiglio Comunale, nonché i programmi di attività e relativi piani finanziari approvati dallo stesso consesso.

Art. 57

Le aziende e le istituzioni di cui al precedente art.40 sono sottoposte al controllo politico – amministrativo del Consiglio Comunale, che lo esercita attraverso le due Commissioni previste dall'art.14 del presente Statuto.

Titolo V

Forme di collaborazione con altri soggetti pubblici

Art. 58

Il Comune di Boscoreale può stipulare con gli altri Comuni e con la Provincia di Napoli apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

Il Consiglio Comunale si pronuncia sulle proposte di convenzione deliberate dalla Giunta Comunale o formulate dal singolo consigliere, nonché in merito all'adesione del Comune di Boscoreale a proposte di convenzioni formalmente richieste da altri Comuni o dalla Provincia di Napoli.

Il Consiglio Comunale delibera, altresì, la stipula delle convenzioni predisposte a livello tecnico dai soggetti interessati. Dette convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 59

Il Comune di Boscoreale può consorzarsi con altri Comuni e con la Provincia di Napoli per la gestione associata di uno o più servizi.

A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune e con la procedura di cui ai commi 2 e 3 dell'art.59 del presente Statuto, una convenzione unitamente allo Statuto.

La convenzione di cui al comma precedente deve, altresì, prevedere la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.

Gli organi del consorzio di cui al secondo comma sono:

- a) l'assemblea del consorzio;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente della Provincia o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo Statuto.

L'assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali dello Statuto.

Tra gli stessi Comuni e la Provincia di Napoli non può essere costituito più di un consorzio.

Si applicano ai consorzi di cui al secondo comma, in quanto compatibili, le norme previste per le aziende speciali nel presente Statuto.

Art. 60

Ove lo Statuto del Consorzio preveda la partecipazione, agli organi del consorzio diversi dall'assemblea, di componenti di spettanza del Comune di Boscoreale, fermo restando le disposizioni statutarie per la elezione o la nomina degli organi, detti componenti devono essere scelti in un ambito di nominativi, pari al triplo del numero dei componenti stessi, designato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, tenuto conto dei criteri indicati nelle disposizioni di cui all'art.41 commi 4, 5 e 6 e dell'art.45 comma 1 del presente Statuto.

Art. 61

Gli atti fondamentali del consorzio devono essere trasmessi, ai sensi dell'art.60, comma 3, alla Conferenza dei Capigruppo.

La predetta Conferenza deve segnalare al Consiglio Comunale le questioni che rivestano, a proprio giudizio, particolare rilevanza, attivando la procedura di cui all'ultimo comma dell'art.52 del presente Statuto.

Inoltre, la Conferenza dei capigruppo di cui al primo comma riferisce, semestralmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività del consorzio, quale emerge dagli atti fondamentali ad essa trasmessi, secondo la procedura di cui al comma precedente.

Art. 62

Il Sindaco, quale componente dell'assemblea del consorzio, informa semestralmente la Giunta Comunale sull'andamento del consorzio stesso e sulle questioni di particolare rilievo, in rapporto alla potestà propositiva attribuita alla Giunta.

Art. 63

Ove per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento sia richiesto, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più dei soggetti predetti, il Sindaco sottopone la questione al Consiglio Comunale, all'uopo convocato, a mezzo di dettagliata relazione su tutti gli aspetti del problema.

La procedura di cui al comma precedente si applica anche nel caso che al Comune sia formalmente richiesto da uno o più soggetti, ivi indicati, di pronunciarsi in merito ad un'azione integrata e coordinata.

Il Consiglio Comunale delibera sull'azione integrata e coordinata, di cui ai commi precedenti, sottoposta al suo esame e stabilisce, eventualmente, gli indirizzi generali da osservarsi.

Ove il Consiglio Comunale si pronunci in senso favorevole, il Sindaco assume le iniziative necessarie per la conclusione di un accordo di programma, per l'azione integrata e coordinata di cui al primo e secondo comma. In particolare, ove il Comune di Boscoreale abbia competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento da realizzarsi, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

L'accordo di programma di cui al comma precedente prevede il coordinamento delle azioni, i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

L'accordo può, altresì, prevedere procedimenti di arbitrato nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, da esprimersi per il Comune di Boscoreale da parte del Consiglio Comunale, è approvato in relazione alla competenza primaria o prevalente, con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Sindaco è tenuto ad informare il Consiglio Comunale per i relativi provvedimenti di competenza sulle eventuali divergenze che si dovessero riscontrare nel definendo accordo di programma rispetto agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio stesso ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Nei casi diversi di cui al comma precedente, il Sindaco ha facoltà di investire il Consiglio Comunale di ogni questione attinente al definendo accordo di programma, che ritenga rilevante.

Art. 64

Gli accordi di programma di cui al precedente articolo qualora adottati con decreto del presidente della regione, producono gli effetti dell'intesa di cui all'art.81 del D.P.R. 27.07.77 n.616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso espresso degli organi competenti del comune interessato.

Art. 65

Quando l'accordo di programma produce variazione degli strumenti urbanistici, lo schema di accordo è approvato da consiglio comunale almeno 60 giorni prima della data della firma dell'accordo medesimo. Lo schema, corredato dall'intera documentazione e di una planimetria che consenta di identificare le aree cui la variazione si riferisce, è depositato per 10 giorni presso la segreteria del comune, dell'avvenuto deposito si dà notizia con pubblicazione sul BURC oltre che all'albo pretorio e su almeno 2 quotidiani. I 10 giorni del deposito decorrono dalla pubblicazione della notifica sul bollettino degli atti ufficiali; nei 10 giorni successivi alla scadenza del deposito è consentito a tutti gli interessati la presentazione di osservazioni con allegati documenti, sulle quali il consiglio comunale si pronuncia in sede di approvazione definitiva, che deve intervenire almeno 10 giorni prima della data di firma dell'accordo.

Il Sindaco aderisce all'accordo in conformità delle determinazioni definitive del Consiglio Comunale.

Art. 66

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali sostitutivi, sono svolti da un collegio composto da rappresentanti degli enti locali interessati.

Il collegio di cui al comma precedente è presieduto in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento da realizzarsi dal Presidente della Regione, dal Presidente della Provincia o dal Sindaco. Se all'accordo di programma partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali, il collegio è presieduto dal commissario di governo nella regione o dal Prefetto nella provincia interessata.

I rappresentanti degli enti locali di cui al primo comma sono nominati per il Comune di Boscoreale, dal Consiglio su proposta della Giunta comunale secondo il criterio della competenza, dei servizi o uffici comunali interessati al programma da realizzarsi.

La Giunta comunale riferisce al Consiglio periodicamente in ordine all'esecuzione dell'accordo di programma, evidenziando gli eventuali interventi sostitutivi, svolti dal collegio di cui al 1° comma.

Titolo VI

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Art. 67

Decentramento

Il comune organizzerà il proprio territorio in circoscrizioni, qualora, in base alle risultanze del censimento in atto, avrà popolazione superiore a 30.000 abitanti

Il numero, la delimitazione territoriale, la relazione con il comune, e la partecipazione dei cittadini alle circoscrizioni saranno eventualmente determinati dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati e saranno disciplinati da regolamento deliberato contestualmente all'istituzione delle circoscrizioni.

Art. 68

I cittadini hanno diritto all'informazione e alla partecipazione ai procedimenti che incidono sui loro diritti soggettivi ed interessi legittimi per assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e favorirne lo svolgimento imparziale. Ad essi sono garantiti la partecipazione ai procedimenti, il diritto di accesso agli atti amministrativi e di estrazione di copie ai sensi della normativa vigente.

E' istituito presso il comune, ed eventualmente presso ciascuna circoscrizione, l'ufficio per la visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati da parte del cittadino.

L'ufficio acquisisce copia dei regolamenti comunali, adottati o approvati, dell'albo dei fornitori, dell'elenco delle ditte e dei professionisti che collaborano con il comune .

I cittadini hanno diritto di ottenere entro i termini certi e con il solo pagamento delle spese, copia integrale di tutti i provvedimenti adottati dal comune e dalle circoscrizioni.

Art. 69

Sono titolari del diritto di partecipazione i cittadini residenti e coloro, anche di altra nazionalità, che esercitano stabilmente la loro attività lavorativa o di studio nel territorio del comune.

I cittadini, singoli o associati, possono presentare istanze, petizioni e proposte al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco, che hanno l'obbligo di tempestiva risposta anche a mezzo di organi o di uffici da essi delegati.

Il regolamento, la cui esistenza o meno non condiziona l'effetto previsto dal secondo comma del presente articolo, determina le procedure per la presentazione e per l'esame delle istanze, delle petizioni e delle proposte.

Art. 70

Consulte volontariato

Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative prevedendo la partecipazione delle formazioni sociali in organismi permanenti o straordinari

Il funzionamento delle consulte è disciplinato dal regolamento.

Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, secondo i principi delle leggi vigenti in materia.

Art. 71

Referendum

Il referendum consultivo può essere richiesto, nelle materie di competenza comunale, da almeno 5.000 (cinquemila) elettori o dalla maggioranza del Consiglio Comunale.

Per l'esercizio del referendum si osservano, fino all'approvazione del regolamento, le norme statali in materia.

Il risultato del referendum deve essere esaminato dal Consiglio o dalla Giunta nella prima seduta utile successiva alla sua proclamazione per le conseguenti motivate determinazioni.

Il Consiglio o la Giunta possono deliberare indagini a campione sull'opinione dei cittadini in ordine ai problemi dell'Amministrazione.

Le materie oggetto del referendum e le modalità di esercizio dell'istituto saranno disciplinate dal regolamento.

I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali regionali, provinciali e comunali.

Art. 72

Difensore Civico

È istituito nel Comune l'Ufficio del Difensore Civico, per assicurare l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione.

Il Difensore Civico, può assumere tutte le iniziative necessarie ad assicurare la legalità ed il buon andamento dell'amministrazione investendo gli organi di controllo politico o amministrativo nonché i responsabili amministrativi e riferisce al Consiglio annualmente sui risultati della propria azione.

Il Difensore Civico si avvale delle forme di intervento che ritiene più idonee allo scopo. Ha diritto di ottenere, senza il limite del segreto d'ufficio, l'esibizione e la copia di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento; ha diritto all'accesso agli uffici preposti anche per compiere accertamenti e ad ottenere informazioni sullo stato della pratica, sulle cause degli abusi, sulle disfunzioni, sui ritardi e sulle carenze.

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio e dura in carica cinque anni e comunque fino all'elezione del successore. Non è rieleggibile.

La designazione dei candidati alla funzione di Difensore Civico, avviene tra cittadini che diano garanzia di comprovata competenza ed esperienza. Non possono essere candidati cittadini che abbiano ricoperto cariche elettive politiche e che siano stati candidati nell'ambito del Comune nella legislatura in corso ed in quella precedente. La funzione di Difensore Civico è incompatibile con qualsiasi altra carica o ufficio politico o istituzionale.

L'elezione del Difensore Civico ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio. Il Difensore Civico può essere revocato con provvedimento motivato con la stessa maggioranza che lo ha eletto.

Il regolamento determina l'organizzazione, il trattamento economico, il funzionamento, le procedure ed i rapporti con i cittadini dell'ufficio del Difensore Civico, nonché le sanzioni per il personale del Comune che ostacoli lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico.

Il Difensore Civico esercita il controllo eventuale sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Art. 72 bis ⁽²⁾

Requisiti per l'elezione del Difensore Civico

Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale e che per preparazione ed esperienza diano la massima garanzia di indipendenza, di obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

Il Difensore Civico deve essere in possesso di Laurea in Giurisprudenza e di comprovata competenza nel campo del concreto funzionamento della P.A.

La comprovata esperienza deve essere garantita dal fatto che il candidato possa documentare la sua esperienza almeno decennale, attinente al campo della P.A. nel settore giuridico-amministrativo.

I titoli attestanti la comprovata esperienza prevista dal comma 3 del presente articolo non possono essere esclusivamente di tipo accademico.

⁽²⁾ Articolo aggiunto con delibera di Consiglio Comunale n.130 del 23/12/2004.

Art. 72 ter ⁽³⁾

Ineleggibilità e incompatibilità

Oltre alla mancanza dei requisiti richiamati al comma 1 del precedente articolo 72 bis, è motivo di ineleggibilità l'essere stati candidati o aver ricoperto cariche elettive europee, nazionali o locali nel quinquennio precedente.

L'istituto del Difensore Civico è incompatibile, ed è motivo di decadenza, con:

- a. la carica di membro del Parlamento, di consigliere regionale, comunale e provinciale, nonché membro di Consiglio di Amministrazione di Comunità Montane o di Aziende Sanitarie locali;

- b. la qualifica di amministratore o dirigente di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché Enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale e comunque ricevono da essa, e a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
- c. l'esercizio di qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale di Boscoreale;
- d. cariche anche locali all'interno di partiti politici, di movimenti politici organizzati, organizzazioni sindacali e ogni carica pubblica;
- e. l'essere magistrati in servizio o appartenenti alla magistratura onoraria;
- f. l'essere dipendente del Comune di Boscoreale o di società, consorzi e istituzioni o aziende, dipendenti sottoposti a vigilanza o a controllo comunale;
- g. l'essere funzionario statale che opera in uffici che svolgono l'attività di controllo su atti di organi comunali ed i funzionari di Prefettura.

⁽³⁾ Articolo aggiunto con delibera di Consiglio Comunale n.130 del 23/12/2004.

Art. 72 quater ⁽⁴⁾

Candidature

Con decreto del Sindaco viene definito il termine perentorio non inferiore a trenta giorni entro cui poter presentare le candidature. Tale termine, unitamente ai requisiti richiesti, dovrà essere adeguatamente pubblicizzato attraverso gli organi di stampa e mediante affissione di appositi manifesti di bando pubblico.

Le proposte devono essere corredate da domanda in carta semplice attestante le generalità del candidato ed il possesso dei requisiti richiesti, curriculum vitae, dichiarazione dell'inesistenza delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal presente Statuto. La conferenza dei Capi Gruppi vaglia le candidature ed esprime, sulla base dei requisiti, una terna di nomi da sottoporre al Consiglio.

⁽⁴⁾ Articolo aggiunto con delibera di Consiglio Comunale n.130 del 23/12/2004.

Art. 72 quinquies ⁽⁵⁾

Modalità di elezione

Il Difensore Civico viene eletto dal Consiglio Comunale:

- a. con voto segreto e con maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, su una lista di candidati in possesso dei requisiti richiesti, redatta dalla Conferenza dei Capi Gruppi dopo l'esame delle domande presentate entro il termine stabilito;
- b. se nessun candidato raggiunge la maggioranza richiesta, si procede ad una seconda votazione, sempre a voto segreto e sempre a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati;
- c. qualora tale maggioranza non venga raggiunta, si procederà ad una ulteriore votazione, in distinta seduta, da tenersi entro 15 giorni, e sarà eletto il candidato che avrà raggiunto la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

La nomina del Difensore Civico è subordinata alla presentazione all'Amministrazione Comunale dei documenti attestanti il possesso di requisiti dichiarati, da accertarsi con decreto del Sindaco e da comunicarsi al Consiglio Comunale.

⁽⁵⁾ Articolo aggiunto con delibera di Consiglio Comunale n.130 del 23/12/2004.

Art. 72 sexties ⁽⁶⁾

Durata in carica, revoca e decadenza

Il Difensore Civico dura in carica cinque anni, non coincidenti con la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto, e comunque fino alla elezione del successore che dovrà avvenire non oltre il terzo mese dalla scadenza del quinquennio.

Il Difensore Civico può essere revocato per gravi violazioni di legge o per motivi connessi al mancato esercizio delle sue funzioni, ovvero straripamento dell'esercizio delle stesse o per documentata inefficienza. La revoca è proposta con mozione di almeno un terzo dei Consiglieri e deve contenere l'indicazione dettagliata dei motivi. La mozione va notificata al Difensore Civico il quale entro dieci giorni presenta al Consiglio le eventuali controdeduzioni. La mozione, unitamente alle controdeduzioni presentata dal Difensore Civico, è inserita all'Ordine del Giorno del primo Consiglio ed è approvata con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Il Difensore Civico può essere dichiarato decaduto per la sopravvenuta incompatibilità di cui all'art.72 ter del presente Statuto o per una delle cause previste dalla Legge per i Consiglieri Comunali e Provinciali. Il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza del Difensore Civico con le stesse modalità sopra previste per la revoca. Gli atti deliberativi che dichiarano la revoca sono notificati al Difensore Civico entro 15 gg. dalla loro esecutività, e lo stesso cessa dalla carica a far data dal giorno successivo a quello dell'avvenuta notifica.

La pronuncia di decadenza del Difensore Civico ha effetto immediato.

Il Difensore Civico non è immediatamente rieleggibile.

⁽⁶⁾ Articolo aggiunto con delibera di Consiglio Comunale n.130 del 23/12/2004.

Art. 72 septies ⁽⁷⁾

Cessazione dalla carica

Il Difensore Civico cessa dalla carica, oltre che per il compimento del periodo di durata previsto dal presente Statuto:

- a. per revoca;
- b. per decadenza;
- c. per dimissioni presentate dall'interessato e delle quali il Consiglio Comunale abbia preso atto. In tali casi il Consiglio Comunale deve procedere entro 60 gg. dall'avvenuta notifica o pronuncia o prea d'atto, alla rielezione secondo le modalità stabilite dal presente Statuto.

⁽⁷⁾ Articolo aggiunto con delibera di Consiglio Comunale n.130 del 23/12/2004.

Art. 73

Garante del Contribuente

Al Difensore Civico è attribuita anche la qualifica di Garante del Contribuente con l'incarico di esercitare i compiti che di seguito si riportano:

- a) il Garante del Contribuente anche sulla base delle segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra i cittadini e l'Ente Locale, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici

competenti i quali rispondono entro 30 giorni e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente;

- b) il Garante del Contribuente rivolge raccomandazioni ai responsabili di settore ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi;
- c) il Garante del Contribuente ha il potere di accedere agli uffici tributari e di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico;
- d) il Garante del Contribuente richiama gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della legge 212/2000;
- e) il Garante del Contribuente richiama gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso di imposta;
- f) il Garante del Contribuente segnala al Sindaco i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'ufficio tributario comunale determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con il Comune; ogni sei mesi (o a fine esercizio) il garante presenta al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni.

L'incarico di Garante del Contribuente coincide con la durata dell'incarico di Difensore Civico.

Art. 73 bis ⁽⁸⁾

Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali

Gli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n.212 del 27 luglio 2000 in tema di Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente.

Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

⁽⁸⁾ Articolo aggiunto con delibera di Consiglio Comunale n.108 del 8/11/2004.

Titolo VII

Controllo sugli organi e sugli atti

Art. 74

Lo scioglimento e il consequenziale rinnovo del Consiglio Comunale, nonché la rimozione del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali sono regolati dalla legge.

Art. 75

Controllo sugli atti

Il controllo preventivo di legittimità di cui all'art.130 della Costituzione sugli atti dell'Ente si esercita esclusivamente sugli statuti dell'Ente, sui regolamenti di competenza del Consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso consiglio, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni adottate o ratificate dal consiglio, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni di cui al T. U. n. 267/2000.

Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei Consiglieri comunali ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro 10 gg. dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardano:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) dotazioni organiche e relative variazioni;
- c) assunzioni del personale.

Nei casi previsti dal comma precedente, il controllo è esercitato dal CO.RE.CO. ovvero, allorquando istituito, dal Difensore Civico comunale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'Ente, entro 15 gg. dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'Ente non ritiene di modificare la delibera essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La Giunta può, altresì, sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell'Ente secondo le modalità di cui all'art.133 del T.U. n.267/2000.

Le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui al comma 2 lett.a) b) e c) della presente disposizione dovranno essere trasmesse, contestualmente all'affissione delle stesse all'Albo Pretorio dell'Ente, al Prefetto per il tramite del Capo Settore Affari Generali ai fini dell'eventuale esercizio delle facoltà di cui all'art.135, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Art. 76

Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate mediate affissione all'Albo Pretorio, nella sede del Comune per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimità deve essere trasmessa a pena di decadenza entro il 5° giorno successivo all'adozione. Essa diventa esecutiva se entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa il CO.RE.CO. non trasmetta all'ente un provvedimento motivato di annullamento. Le deliberazioni diventano comunque esecutive qualora prima del decorso dello stesso termine il CO.RE.CO. dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

Nel caso delle deliberazioni soggette a controllo eventuale la richiesta di controllo sospende l'esecutività delle stesse fino all'avvenuto esito del controllo.

Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

TITOLO VIII

Finanza e contabilità

Art. 77

L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

Il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite nei termini dalla Legge nell'ambito della finanza pubblica.

Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti della legge.

Le entrate del Comune sono costituite da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale; g) risorse per investimenti;
- g) altre entrate.

Art. 78

Le entrate fiscali del Comune sono utilizzate prioritariamente per integrare la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili e, per la parte residuale, per finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità.

Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

Le tariffe o i corrispettivi a carico degli utenti dei servizi pubblici sono determinati dal Consiglio Comunale, su proposta motivata della Giunta Comunale, anche in modo non generalizzato, ispirandosi al principio dell'equilibrio tra costi e ricavi globali, compresi i trasferimenti specifici di ciascun servizio pubblico. I ricavi globali, ivi compresi i trasferimenti specifici di ciascun servizio pubblico non possono superare i relativi costi globali.

Qualora la legge statale o regionale preveda la gratuità di servizi di competenza del Comune ovvero fissi prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, lo Stato o la Regione devono garantire le risorse finanziarie compensative.

Art. 79

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

Il bilancio di previsione del Comune è deliberato annualmente dal Consiglio Comunale, sulla base dello schema predisposto e approvato dalla Giunta Comunale, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, pareggio finanziario e pubblicità. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Organo regionale di controllo, l'Organo consiliare delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato.

Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui all'art. 163, comma 1. del T.U.E.L. n.267/2000, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.

Il bilancio di previsione è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Campania, ambedue predisposti dalla Giunta Comunale.

Il bilancio di previsione e gli allegati di cui al precedente comma devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Gli atti di impegni di spesa privi dell'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario, della relativa copertura finanziaria sono vietati e nulla di diritto.

I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

Ai fini di cui al comma precedente, il Responsabile del servizio finanziario cura la tenuta di apposita scheda per ciascun capitolo di entrata e di uscita. Su dette schede sono annotati cronologicamente, per i capitoli di entrata, lo stanziamento, le somme accertate, le somme riscosse, le somme che restano da riscuotere e le differenze tra stanziamento e somme accertate e, per i capitoli di spesa, lo stanziamento, le somme impegnate, le somme pagate, le somme che restano da pagare e le disponibilità.

Il Responsabile del servizio finanziario cura, altresì, la tenuta della contabilità riferita a ciascun programma, servizio ed intervento.

Ai fini di cui al comma precedente i Responsabili dei servizi competenti sono tenuti a fornire, al Responsabile dei servizi finanziari, i dati progressivamente acquisiti.

Il conto consuntivo è deliberato, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, dal Consiglio Comunale, sulla base dello schema predisposto ed approvato dalla Giunta Comunale.

Al Conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

Art. 80

Il Consiglio Comunale elegge con voto limitato a due componenti il Collegio dei Revisori composto da tre membri che devono essere scelti:

- a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da Presidente;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni, a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina, non sono revocabili, salvo inadempienza da indicarsi espressamente nella relativa delibera del Consiglio Comunale ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art.239, comma 1, lett.d) del T.U.E.L. n.267/2000 e sono rieleggibili per una volta sola.

Nel caso di revoca per i motivi di cui al comma precedente, il Consiglio Comunale contestualmente elegge il nuovo componente, scegliendo tra gli iscritti della categoria cui appartiene il componente revocato.

Ove si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore la durata dell'incarico è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero Collegio.

Il Collegio dei Revisori è convocato dal Presidente almeno una volta al mese. Si considera inadempienza l'assenza non giustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni del Collegio dei Revisori.

Per la convocazione del Collegio dei Revisori il Presidente può avvalersi dell'Ufficio del Ragioniere Generale del Comune.

I Revisori dei Conti possono assistere alle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale, con voto consultivo, e possono fare inserire nei verbali di seduta dei predetti consessi le proprie dichiarazioni di voto anche in assenza di espressa richiesta.

Ai fini di cui al comma precedente, il Sindaco invia ai componenti del Collegio dei Revisori copia degli avvisi di convocazione del Consiglio e della Giunta Comunale.

Il Ragioniere Generale del Comune deve trasmettere al Presidente del Collegio dei Revisori tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta entro e non oltre cinque giorni dalla data di relativa adozione.

I singoli Revisori dei Conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.

I Responsabili dei servizi e degli uffici presso i quali sono custoditi gli atti e i documenti sono tenuti a mettere con immediatezza a disposizione dei Revisori dei Conti, anche su richiesta verbale degli stessi, gli atti e i documenti in loro possesso.

Per l'acquisizione degli atti e documenti del Comune i singoli Revisori dei Conti possono rivolgersi ai competenti responsabili dei Settori del Comune.

Per tutto quanto non previsto od in contrasto con le disposizioni degli artt. 79 – 80 si fa rinvio alla normativa di cui al titolo VII del T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 81

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del comune e delle istituzioni.

Il Collegio attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.

Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Collegio e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'ente.

Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Collegio con gli organi elettivi e burocratici.

Il Comune stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina secondo i criteri e nei limiti di cui all'art.241 del T.U.E.L. n.267/2000.

Art. 82

Controllo di gestione e controllo di qualità

Al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.

Per i servizi gestiti direttamente dall'ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'ente o di società ed organismi specializzati.

Nei servizi erogati all'utenza il comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

Norme transitorie e finali

Art. 83

Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio Comunale svolge una sessione straordinaria per procedere alla verifica della sua attuazione e della sua applicazione.

La sessione straordinaria è preceduta dalla consultazione di associazioni, di organizzazioni e di enti e dalla più ampia informazione dei cittadini, attraverso la stampa ed altri mezzi di informazione.

I risultati della verifica dello Statuto sono oggetto della più ampia informazione ai cittadini.

Art. 84

Il Comune provvede all'attuazione della legge e del presente Statuto a mezzo di regolamenti, da approvarsi con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Ove non sia diversamente stabilito dalla legge, i regolamenti per l'attuazione del presente Statuto sono adottati entro sei mesi dalla sua approvazione.

Salvo quanto disposto dalla legge e fermo restando quanto disposto dal presente Statuto, fino all'entrata in vigore dei regolamenti da esso previsti, rimangono in vigore le disposizioni regolamentari vigenti nel Comune.

Norme di salvaguardia

Art. 85

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto Comunale ci si riporta alla normativa statale vigente in materia e, in particolare, al T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.